via Domenico Colasanto, 21 bis 80026 CASORIA (NA)
Tel. 081.584.28.14 Fax 081.19305.155 mail: pilgersrl@virgilio.it



Bollettino d'informazione

NUMERO 13

ANNO IV

29 MAGGIO 2013

Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Con un recente e corposo messaggio l'Inps è intervenuto per chiarire numerosi aspetti collegati alla recente Riforma del sistema pensionistico.

Pensione di vecchiaia in deroga per le donne.

Le donne interessate dalla disposizione sono esclusivamente quelle del settore privato, che hanno maturato 60 anni di età e 20 anni di contributi entro il 2012: possono andare in pensione al compimento del 64° anno di età, oltre il periodo dell'aspettativa di vita. Per usufruire della deroga le lavoratrici devono svolgere l'attività di lavoro dipendente al 28/12/2011, anche se prima o dopo hanno versato contributi nelle gestione previdenziali autonome. La lavoratrice che a questa data non è occupata, non può rientrare nella deroga, mentre si può applicare a coloro che sono state sospese dal lavoro (se ad esempio sono in cassa integrazione).

Pensione anticipata in deroga per uomini

Altra deroga per l'uscita a 64 anni di età (più aspettativa di vita), riguarda i lavoratori che maturano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 2012 e che avrebbero maturato la pensione di anzianità con il sistema delle quote: quota 96 per i dipendenti con almeno 60 anni di età; quota 97 per gli autonomi con almeno 61 anni di età. Anche questi lavoratori devono essere impegnati quali dipendenti al 28/12/2011, anche se prima o dopo risultano avere contributi versati nelle gestione previdenziale degli autonomi. Non



possono rientrare nella deroga se non sono occupati alla predetta data, mentre si può applicare a coloro che sono stati sospesi dal lavoro (se ad esempio sono in cassa integrazione). Anche questa deroga non può essere applicata ai lavoratori del pubblico impiego.

Soggetti che accedono alla pensione con il metodo contributivo

I lavoratori che accedono alla pensione con il sistema contributivo continuano ad usufruire dei periodi di accredito figurativo per le seguenti casistiche: assenza dal lavoro per assistenza ai figli fino al 6° anno di età e fino al limite di 160 giorni per ciascun figlio; assenza dal lavoro per assistere figli dal 6° anno, coniuge o genitori conviventi in possesso del riconoscimento della Legge 104/92, per un totale di 25 giorni all'anno e nel limite massimo di 24 mesi. Può essere riconosciuto alla lavoratrice richiedente la vecchiaia un anticipo sul requisito di 4 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 12 mesi, in alternativa al calcolo del trattamento pensionistico con un moltiplicatore molto più favorevole. Dal 2012 l'anticipo di queste lavoratrici madri viene rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall'ultima Riforma. Possono optare per il sistema contributivo, tutti coloro che non avevano raggiunto 18 anni di contributi entro il 1995. La facoltà di opzione viene esercitata al momento del pensionamento. L'Inps deve effettuare il doppio calcolo, contributivo e misto, per dare la possibilità al lavoratore di scegliere. L'accettazione dell'opzione è irrevocabile.

ederazione Informazione pettacolo e Telecomunicazioni

SOMMARIO:

ANTICIPO SENZA
PENALIZZAZIONE
PENSIONE DI VECCHIAIA IN DEROGA
PER LE DONNE.

PENSIONE ANTICI- I PATA IN DEROGA PER GLI UOMINI.

REQUISITI PER LA 2
PENSIONE ENTRO

COMPUTO PERIODI 2 MATURATI.

OPZIONE CONTRI- 2
BUTIVA PER LE
DONNE.

ANTICIPO SENZA 2 PENALIZZAZIONE.

PENSIONE SUPPLE- 2 MENTARE.

NUMERO 13 ANNO IV PAGINA 2

I requisiti per ottenere la pensione contributiva entro il 2011

- 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini, con almeno 5 anni di contributi effettivi di lavoro;
- 40 anni di contributi versati, senza considerare i versamenti volontari, senza limiti di età e moltiplicando per 1,5 i contributi versati prima del diciottesimo anno di età;
- 35 anni di contributi oltre il requisito anagrafico (raggiungimento delle quote).

Se la pensione viene richiesta da un soggetto che ha meno di 65 anni, l'importo deve raggiungere almeno l'importo di 1,2 volte quello dell'assegno sociale. L'accesso alla pensione segue le regole delle finestre di 12 o 18 mesi a secondo della gestione, dipendenti o autonomi.

Computo nella Gestione separata di periodi maturati in altre forme pensionistiche



I contribuenti che rispettano i requisiti per la pensione dal 2012, possono accedere al computo di questa gestione per il diritto alla pensione, conteggiando i periodi non coincidenti per il diritto e coincidenti per la misura, accreditati in altre gestioni previdenziali (dipendenti o autonomi ed altre forme di previdenza esclusive o sostitutive).

E' necessario avere almeno 15 anni di contributi di cui 5 nel sistema contributivo, se il diritto viene raggiunto entro il 2011, visto che dal 2012 occorrono almeno 20 anni di contributi.

Opzione contributiva per le donne. Regime sperimentale.



Entro il 2015 le lavoratrici possono andare in pensione se hanno almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le dipendenti, 58 per le autonome, a condizione che scelgano il sistema contributivo.

La pensione verrà erogata tenendo conto delle finestre di uscita di 12 o 18 mesi, che devono comunque collocarsi entro il 2015. Sono escluse da tale regime le donne che rispondono ai requisiti di anzianità o vecchiaia vigenti fino al 2011, oltre alle lavoratrici interessate dalla salvaguardia.

Pensione anticipata senza penalizzazione

I lavoratori che ottengono la pensione anticipata avendo meno di 62 anni di età, dal 2018 avranno un taglio della pensione dell'1% per ogni anno di anticipo, che sale al 2% per ogni anno ulteriore rispetto a due.

Questa disposizione non viene applicata a chi ottiene la medesima pensione entro il 2017, ma solo se l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, maternità obbligatoria, servizio militare, infortunio, malattia, cassa integrazione, riscatto art. 13 legge n.1338/62.

Pensione supplementare e supplementi di pensione

Dal 2012 anche per ottenere la pensione supplementare, si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili:



66 anni e 3 mesi per gli uomini, 62anni e 3 mesi per le donne, ed adeguando sempre l'uscita

agli incrementi della speranza di vita. Anche la liquidazione dei supplementi di pensione decorrenti dal 2012 risente dei nuovi requisiti anagrafici: è necessario attendere 2 anni dalla decorrenza della pensione di vecchiaia o dal precedente supplemento, oppure 5 anni senza limiti di età.

